



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
UFFICIO VII EX DGSA – ALIMENTAZIONE ANIMALE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGSAF-I.5.h.g/3

Regioni e Province Autonome

e p.c.

Ufficio III DSVETOC
sede

OGGETTO: Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute alla Scrivente, sulla classificazione delle proteine animali trasformate come petfood e ad alcune prassi improprie adottate da taluni operatori nazionali che esportano verso Paesi Terzi, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 un pet food è un qualsiasi alimento destinato ad animali da compagnia. Com'è noto, tale alimento può essere semplice o composto da almeno due materie prime per mangimi.

Inoltre, qualora questo alimento consista in o contenga ingredienti di origine animale, ricade nel campo di applicazione del Reg.(CE) 1069/2009 e del Reg.(UE) 142/2011.

La definizione che tali regolamenti danno di alimento per animali da compagnia è la seguente:

“alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare che:

a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e

b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;”

Le proteine animali trasformate, figurano come **materia prima per mangimi**, elencata nel catalogo di cui al Reg (UE) 68/2013 :

9.4.1	Proteine animali trasformate ⁽²⁾	Prodotto ottenuto per trattamento termico, essiccamento e macinazione di animali terrestri a sangue caldo o loro parti, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
-------	--	---	---

Una miscela di PAT differenti, ad esempio farina di pollo e suino, non deve essere definita mangime composto ma costituisce invece un mangime semplice/materia prima per mangimi.

La normativa vigente non vieta esplicitamente che una materia prima per mangimi possa essere destinata ad animali da compagnia, e diventi di conseguenza un alimento per animali da compagnia ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 .

A tal proposito, è frequente ritrovare sul mercato alcuni pet food in scatola (alimenti semplici), che sono composti esclusivamente da tonno o parti carnee. Essi tuttavia sono stati concepiti specificamente per gli animali da compagnia, per quanto riguarda palatabilità, modalità di somministrazione e fabbisogni nutrizionali.

Le PAT, non sono assimilabili a tali tipologie di mangimi semplici, poiché non sono state prodotte per l'assunzione diretta da parte dell'animale da compagnia, evenienza che risulterebbe peraltro difficile, senza l'aggiunta di acqua e di altri ingredienti, per esempio, alla farina di carne o di pesce.

Inoltre il Considerando 7 del Reg.(UE) 294/2013 che modifica il Reg.(UE) 142/2011, ribadisce chiaramente il concetto sopra esposto:

*“Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere **utilizzate come ingredienti** per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono **mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti** normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*In conformità all’allegato IV, parte III, punto E 2, del suddetto regolamento, **l’esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all’obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione.** Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia.*

*Dato che è stato constatato **il rischio di un uso inappropriato** delle norme sull’esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia”.*

Pertanto il Regolamento (UE) 294/2013 ha modificato il Regolamento (UE) 142/2011 specificando la definizione di “alimento per animali da compagnia” come sopra riportato.

Considerato quanto sopra e quanto prescritto dalla normativa afferente, le PAT e le loro miscele, non sono etichettabili come alimenti per animali da compagnia e la loro esportazione verso Paesi Terzi è pertanto soggetta agli obblighi previsti dall’Allegato IV del Reg.(CE) 999/2001.

Si prega di voler diffondere il contenuto della presente nota e di voler fornire le necessarie istruzioni agli operatori nazionali interessati all’esportazione di PAT verso Paesi Terzi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetana Ferri *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:
Laura Contu l.contu@sanita.it

Carmelo Cicero: c.cicero@sanita.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **24 APR. 2014** Protocollo N° *180784* Class: *E.760.02.7* Prat. Fasc. Allegati N° *1*

Oggetto: Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood.

PEC

Ai Servizi Veterinari
delle Aziende Ulss del Veneto

LORO SEDI

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la nota del Ministero della Salute, prot. n.0008211 dell'11 aprile 2014, di pari oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
Dott. Giorgio Cester

LF/md

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-3188 – Fax 041/2791330-1374
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it